



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

SCHEDA TECNICA SULLA
BREVETTAZIONE NELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE



LICENSE

LAW



Redatto per BIAT 2020

IPR Desk Pechino

Layout grafico, impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Nucleo Grafica

Indice

DEFINIZIONE	3
ACCORDI INTERNAZIONALI	3
COSA È BREVETTABILE NEL PAESE	3
REQUISITI DI BREVETTABILITÀ	4
PROCEDURA DI DEPOSITO DEL BREVETTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	5
ITER D'ESAME	7
DURATA	8
DOMANDE PROVVISORIE DI BREVETTO	8
PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT	8
CLASSIFICAZIONE	8
RIASSUNTO DEL CICLO COMPLETO PER L'OTTENIMENTO DI UN BREVETTO	9
BREVETTO PER INVENZIONE	9
BREVETTO PER MODELLO D'UTILITÀ E DISEGNO INDUSTRIALE	9
TUTELA	12
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	13
METODI CONTRATTUALI COMUNI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: CESSIONE E LICENSING	13

DEFINIZIONE

Il Brevetto può essere definito come quel titolo giuridico in ragione del quale viene concesso un diritto esclusivo su una invenzione. In tal modo l'invenzione non potrà essere riprodotta, venduta, distribuita od utilizzata senza il consenso del titolare del brevetto.

Secondo la Legge Cinese sui Brevetti (Patent Law of the People's Republic of China), lo scopo della stessa legge consiste nel tutelare i diritti e gli interessi dei titolari di brevetto; incoraggiare la promozione delle invenzioni ed attività creative; promuovere le domande per la brevettazione di invenzioni e creazioni; migliorare la capacità di innovazione e facilitare il progresso della scienza e della tecnologia oltre allo sviluppo economico e sociale.

NORMATIVA LOCALE

In Cina le principali fonti normative sui brevetti sono attualmente la:

- Patent Law of the People's Republic of China (promulgata nel 1984 e da ultimo emendata nel 2008 per poi entrare in vigore dal 1° ottobre 2009);
- Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China (2010).

ACCORDI INTERNAZIONALI

Sono accordi internazionali cui la Cina ha preso parte il:

- Trattato per la costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO, dal 1980);
- Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (dal 1994);
- Accordi TRIPs (dal 2001);
- Convenzione di Parigi (dal 1985).

COSA È BREVETTABILE NEL PAESE

Ai sensi della Patent Law of the People's Republic of China (di seguito denominato Patent Law), sono previste tre diverse tipologie di brevetto:

- brevetto d'invenzione;
- brevetto per modello di utilità;
- brevetto per disegno industriale.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

La normativa cinese intende per:

(i) brevetto d'invenzione, qualsiasi nuova soluzione tecnica relativa ad un prodotto o processo, nonché i miglioramenti che possono essere apportati agli stessi;

(ii) per modello di utilità, qualsiasi soluzione tecnica relativa alla forma o struttura di un prodotto o alla combinazione delle stesse e che è suscettibile d'uso pratico;

(iii) per disegno industriale, una nuova progettazione della forma di un prodotto, del suo disegno o alla combinazione tra le stesse, così come alla combinazione di colore con la forma o con il disegno di un prodotto, tale da creare una sensazione estetica suscettibile di applicazione industriale.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

I brevetti d'invenzione, per modello di utilità e per disegno industriale possono essere registrati presso lo State Intellectual Property Office (CNIPA).

Secondo la Patent Law, ai fini dell'ottenimento della tutela brevettuale, l'invenzione deve soddisfare necessariamente i seguenti requisiti:

- Novità;
- Creatività;
- Applicazione Pratica.

In linea generale, il requisito di novità è soddisfatto qualora prima della data di deposito, nessuna identica invenzione o modello di utilità sono stati divulgati pubblicamente in Cina o all'estero, e nessun soggetto precedentemente presentato una domanda di brevetto che descrive una identica invenzione o modello di utilità.

Il requisito di creatività sussiste quando l'invenzione ed il modello di utilità presentano caratteristiche sostanziali e rappresentano un notevole progresso rispetto alle tecnologie precedentemente esistenti.

Infine, per applicazione pratica si intende la possibilità di realizzare ed utilizzare l'invenzione o il modello di utilità, nonché la capacità di quest'ultimi di produrre risultati concreti.

Ai sensi della Patent Law, la tutela brevettuale non potrà essere concessa nel caso in cui l'oggetto di brevetto consiste in:

- Scoperte scientifiche;
- Regole o metodi delle attività mentali;
- Metodi di diagnosi o di trattamento delle malattie;
- Animali o varietà vegetali;

- Sostanze ottenute attraverso processi di trasformazione nucleare;
- Progettazione bidimensionale del disegno, del colore o della combinazione di entrambi utilizzata principalmente a scopo indicativo.
- Opera immorale o contraria all'interesse pubblico.

PROCEDURA DI DEPOSITO DEL BREVETTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Qualora il richiedente sia una persona fisica o giuridica straniera senza residenza abituale o sede legale in Cina, la procedura di deposito della domanda di brevetto deve essere obbligatoriamente espletata tramite una agenzia autorizzata dalle competenti autorità cinesi, alla quale il richiedente dovrà rilasciare una procura ad hoc. Tale agenzia è responsabile per ogni violazione riguardante l'obbligo di mantenere confidenziale quanto inventato o creato dal rappresentato.

Alla luce del sistema brevettuale complessivo e comprensivo degli accordi internazionali cui la Cina ha preso parte, attualmente vi sono tre modi per depositare un brevetto:

- Deposito diretto di una domanda di brevetto nazionale in Cina. In tal caso la domanda nonché i suoi allegati, devono essere presentati tassativamente in lingua cinese. Pertanto, si precisa che è di fondamentale importanza l'accuratezza della traduzione ed in particolare con riguardo alla descrizione dell'oggetto del brevetto, dato il fatto che tale traduzione è capace di delineare l'ambito di protezione della tutela brevettuale;
- Deposito di una domanda di brevetto in un paese straniero che sia uno Stato Membro della Convenzione di Parigi (come lo è l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea). In tale ipotesi, una volta depositata la domanda presso gli uffici competenti del paese straniero, si dovrà depositare una successiva domanda di brevetto internazionale in Cina o nel paese membro della Convenzione di Parigi, entro 12 mesi (6 mesi per i modelli di utilità ed i disegni), rivendicando la data di priorità della prima domanda. Si precisa inoltre che il deposito della successiva domanda, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come ad esempio da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione, dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari. Difatti i suddetti atti non potranno far nascere alcun diritto di terzi soggetti e l'invenzione rimarrà protetta.
- Deposito di una domanda di brevetto internazionale in base al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), che include la Cina tra gli stati designati. Una domanda PCT può essere depositata presso l'Ufficio Brevetti Europeo o qualsiasi ufficio brevetti nazionale all'interno dell'UE e deve includere la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell'invenzione è richiesta. Il richiedente deve iniziare la "fase nazionale", ossia la procedura presso l'Ufficio Brevetti Cinese, non oltre 30 mesi dalla data di deposito della prima domanda nella quale è rivendicata la priorità (essa ha per oggetto solo i brevetti per invenzione o modello di utilità).

L'avvio della procedura avviene mediante deposito presso l'Ufficio Brevetti della seguente documentazione:

Nel caso di invenzione e modello di utilità

- Domanda di brevetto indicante il nome dell'invenzione o del modello di utilità, il nome dell'inventore, il nome o il titolo ed indirizzo del richiedente, altre informazioni su questioni relative alla domanda nonché l'eventuale data di priorità rivendicata (qualora il Richiedente ed il soggetto che hanno effettuato il deposito della domanda di brevetto presso un altro Stato siano diversi è necessario fornire adeguata documentazione volta a provare l'identità dei due soggetti oppure l'esistenza di un accordo di licenza/trasferimento del brevetto).
- Descrizione tecnica che deve fornire una spiegazione chiara ed esauriente dell'invenzione o del modello di utilità in modo che possa essere compresa da un esperto tecnico del settore. Se necessario dovranno essere inoltre allegati anche dei disegni dell'invenzione o del modello di utilità.
- Richiesta di copertura brevettuale (rivendicazioni) dove si devono indicare, in base alla descrizione, la portata della tutela per la quale si richiede la protezione;
- Riassunto dove devono essere brevemente descritti i punti tecnici fondamentali dell'invenzione o del modello di utilità.
- Procura con la quale si autorizza l'agente a gestire le procedure di registrazione.

Nel caso di disegno industriale

- Domanda di registrazione di brevetto per disegno industriale.
- Immagini o fotografie del disegno industriale che rappresentano chiaramente il design del prodotto.
- Breve presentazione del disegno industriale.
- La presentazione di un prototipo o di un modello di prodotto incorporante il modello ornamentale può inoltre essere richiesta.

Si deve inoltre notare che i dettagli, le caratteristiche specifiche e le rivendicazioni di priorità incluse nella domanda devono anch'esse essere tradotte tassativamente in lingua cinese.

ITER D'ESAME

La Cina adotta un sistema di registrazione basato sul principio del first to file, ovvero del "deposito antecedente". Ciò significa che l'impresa o l'individuo che per primo registra il brevetto gode del diritto esclusivo di utilizzarlo in Cina.

In seguito al deposito della domanda di brevetto, il CNIPA effettua una verifica volta ad accertare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa a tutti i requisiti formali prescritti dalla legge.

Relativamente alla procedura di esame della domanda di brevetto, la normativa cinese distingue tra brevetti per invenzione e brevetti per modelli di utilità o disegni industriali.

In relazione alla domanda di brevetto per invenzioni, entro 18 mesi dalla data di deposito, il CNIPA, dopo aver preliminarmente constatato la conformità della domanda con i requisiti di legge, pubblica tale domanda. Tuttavia è possibile richiedere una pubblicazione anticipata su richiesta del titolare. A tal proposito è importante ricordare che la pubblicazione della domanda di brevetto determina il diritto del richiedente ad un opportuno compenso nel caso in cui un terzo soggetto faccia uso dell'invenzione. Dalla data di presentazione della domanda decorre un termine di 3 anni entro il quale il richiedente può domandare al CNIPA l'esame sul merito (esame sostanziale). Nel caso in cui, senza alcuna giustificazione, il ricorrente non rispetti tale termine, la domanda verrà considerata decaduta.

Nel caso in cui a conclusione dell'esame sostanziale si determina il rigetto della domanda, ne verrà data notifica al richiedente il quale verrà invitato a presentare le opportune modifiche e considerazioni al fine della concessione del brevetto.

A seguito dell'esame sostanziale, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto di una domanda di brevetto per invenzione, il CNIPA concede il brevetto per invenzione, rilascia il relativo certificato, registra e pubblica la concessione di tale brevetto. I diritti di brevetto saranno riconosciuti dalla data di pubblicazione.

Per quanto riguarda la domanda di brevetto per modello d'utilità o disegno industriale, si sottolinea la maggiore semplicità procedurale che si concreta unicamente nel predetto esame sostanziale.

A seguito di tale esame di tipo preliminare, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto, il CNIPA provvederà alla concessione del brevetto, rilascio del relativo certificato, registrazione e pubblicazione del brevetto. I diritti di brevetto saranno riconosciuti a decorrere dalla data di pubblicazione.

Nel caso in cui la domanda di brevetto venga rigettata, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della notifica di rifiuto della domanda di brevetto, vi è la possibilità di presentare un ricorso presso la Commissione del Riesame per avviare una procedura di revisione.

La decisione della Commissione del Riesame, si può altresì impugnare entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, presso il tribunale del popolo.

DURATA

In linea di massima sono richiesti 3-5 anni per ottenere il brevetto per invenzione, mentre occorre circa 1 anno al fine di ottenere la registrazione per il brevetto per modello d'utilità e disegno industriale.

Per la registrazione di un Brevetto in Cina è importante considerare che i brevetti per invenzione sono validi per 20 anni, mentre i brevetti per modelli di utilità e disegno industriali sono validi per 10 anni. Il titolare del brevetto è tenuto a versare una tassa annuale dalla data di concessione del brevetto. I diritti di brevetto decadono prima dei normali termini di durata nel caso in cui: (i) non si corrisponda la tassa annuale; (ii) il titolare del brevetto dichiara espressamente ed in forma scritta di rinunciare ai suoi diritti brevettuali.

DOMANDE PROVVISORIE DI BREVETTO

In Cina non possono essere effettuate domande provvisorie.

PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

I diritti di brevetto sono di norma tutelabili nel paese o territorio nel quale vengono concessi. Pertanto, il brevetto concesso in Europa non gode di tutela giuridica anche in Cina.

D'altronde, al fine di ovviare il suddetto problema, diversi paesi tra i quali vi è l'Italia e la Cina, hanno preso parte al Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT, 1994).

Come precedentemente menzionato, tale trattato prevede la possibilità di richiedere una domanda internazionale PCT con la quale la tutela brevettuale può essere estesa e resa efficace anche nel territorio degli altri paesi firmatari.

Una volta conclusa la procedura per il deposito della domanda di brevetto a livello internazionale, si entrerà successivamente nella c.d. Fase nazionale, ossia la fase in cui la domanda viene esaminata dagli Uffici degli Stati designati, e quindi nel nostro caso dalle autorità cinesi secondo le regole della normativa locale.

CLASSIFICAZIONE

La classificazione internazionale dei brevetti (IPC - International Patent Classification) è il sistema di classificazione e ricerca dei brevetti che viene attualmente utilizzato dalla CNIPA.

RIASSUNTO DEL CICLO COMPLETO PER L'OTTENIMENTO DI UN BREVETTO

Riassumendo la procedura completa per l'ottenimento di un brevetto in Cina, alla luce di quanto già esposto nei precedenti paragrafi, si fa menzione dei principali passaggi.

In primo luogo, come già indicato nei precedenti paragrafi, bisogna sottolineare che la domanda di Brevetto deve essere presentata presso il CNIPA. Nel caso in cui vi sia una persona fisica o giuridica straniera senza residenza abituale o sede legale in Cina, la procedura di deposito della domanda di brevetto deve essere obbligatoriamente espletata tramite una agenzia autorizzata dalle competenti autorità cinesi. La CNIPA svolgerà una verifica volta ad accertare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa a tutti i requisiti formali prescritti per legge.

BREVETTO PER INVENZIONE


- Nel caso di domanda di brevetto per invenzione, entro 18 mesi dalla data di deposito, il CNIPA effettua la pubblicazione sulla gazzetta dei brevetti. È possibile richiedere una pubblicazione anticipata su richiesta del titolare.
- Dalla data di presentazione della domanda decorre un termine di 3 anni entro il quale il ricorrente può richiedere al CNIPA l'esame sul merito (esame sostanziale). Nel caso in cui, senza alcuna giustificazione, il ricorrente non rispetti tale termine per richiedere l'esame sostanziale, la domanda si considera decaduta. Il richiedente durante questa fase è tenuto a fornire eventuale documentazione comprovante la c.d. priorità.
- A discrezione dell'esaminatore, i risultati inerenti eventuali ricerche di anteriorità sull'opera condotte da un ufficio brevetti straniero potrebbero essere richiesti al richiedente. Il CNIPA può inoltre richiedere emendamenti parziali della domanda nel caso in cui vi siano delle discrepanze con quanto richiesto ai sensi della normativa cinese.
- A seguito dell'esame sostanziale, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto di una domanda di brevetto per invenzione, il CNIPA concede il brevetto per l'invenzione, rilasciare il relativo certificato, registrare e pubblicare la concessione di tale brevetto. I diritti di brevetto saranno riconosciuti dalla data di pubblicazione.

BREVETTO PER MODELLO D'UTILITÀ E DISEGNO INDUSTRIALE


- Nel caso di domanda di brevetto per modello d'utilità e disegno industriale, vi sarà solo un sostanziale al solo fine di verifica degli adempimenti relativi alle formalità richieste.
- A seguito di tale esame di tipo preliminare, se si è constatato che non vi è alcun motivo per il rigetto, il CNIPA provvederà alla concessione del brevetto, rilascio del relativo certificato, registrazione e pubblicazione del brevetto. I diritti di brevetto saranno riconosciuti a decorrere dalla data di pubblicazione.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

Ai fini esplicativi, riportiamo qui di seguito uno schema della procedura per quanto riguarda la registrazione di un Brevetto per modello ornamentale:



Domanda in Assenza di Priorità



TUTELA

I detentori di brevetti hanno a disposizione due tipologie di tutela al fine di proteggere i propri diritti brevettuali in caso di violazione, il rimedio giudiziale presso il tribunale del popolo o il rimedio amministrativo presso il CNIPA. Si precisa inoltre che in alcuni casi potrà anche essere invocato il procedimento penale.

Generalmente il rimedio del contenzioso civile è preferibile rispetto a quello amministrativo in quanto nella pratica l'amministrazione cinese tende ad un approccio volto alla mediazione, mentre il tribunale del popolo offre una serie di possibili misure cautelari ed immediate volte a colpire con tempismo ed efficacia il convenuto.

È importante ricordare che, ai sensi della Patent Law, la tutela brevettuale per invenzioni e modelli di utilità sarà limitata a quanto contenuto nelle rivendicazioni, nella descrizione tecnica e disegni esplicativi depositati per l'ottenimento del brevetto. Mentre la portata della tutela dei disegni industriali è limitata dalle immagini e fotografie del prodotto che possono essere accompagnate da una breve descrizione delle stesse.

L'atto di citazione per contraffazione di brevetto può essere depositato presso il tribunale del popolo competente del luogo dove si trova il contraffattore convenuto o dove è avvenuto l'atto di contraffazione (ad esempio il punto vendita).

Il ricorrente detentore del brevetto, qualora provi che l'atto di contraffazione possa cagionerà danni irrimediabili prima e durante il procedimento, può fare richiesta di misure cautelari al fine di richiedere la cessazione immediata degli atti oggetto della violazione ed il sequestro dei beni contraffatti o di eventuali altre prove, prima di citare in giudizio la controparte.

La durata media delle procedure di prima istanza che coinvolgono una parte straniera è approssimativamente di sei mesi così come la procedura di appello. È altresì importante notare che il termine di prescrizione ordinaria per i procedimenti civili in Cina, inclusi quelli per violazione di brevetto, è di due anni dal momento in cui il proponente venga a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza della violazione.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni causato dalla violazione, pare utile segnalare che le spese di giustizia devono essere rimborsate dalla parte soccombente in toto, ma che queste non includono le spese per i legali le quali solitamente vengono riconosciute in minima parte.

Secondo la Patent Law, il risarcimento dei danni dovuto dal contraffattore al detentore del brevetto viene calcolato secondo i seguenti parametri:

- Perdite effettive cagionate al detentore del brevetto dalla violazione dei suoi diritti;
- Qualora le perdite effettive sono di difficile quantificazione, l'ammontare del risarcimento potrà essere calcolato sulla base del ricavo illecitamente ottenuto dal trasgressore mediante l'atto di contraffazione;
- Qualora le perdite effettive ed il ricavo illecitamente ottenuto siano di difficile quantificazione, l'ammontare sarà calcolato con riferimento al compenso ottenuto dalla licenza per lo

sfruttamento del brevetto. Tale ammontare sarà inoltre comprensivo delle spese sofferte dal detentore del brevetto per contrastare gli atti di violazione;

- Qualora le perdite effettive, il ricavo illecitamente ottenuto ed il compenso ottenuto dalla licenza siano di difficile quantificazione, potranno essere utilizzati criteri legali a discrezione del tribunale del popolo il quale, in base al carattere e gravità dell'atto di contraffazione nonché alla tipologia del brevetto, potrà quantificare il risarcimento dei danni da 10.000 fino ad un milione di RMB.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

I brevetti sono trasferibili dai titolari a mezzo di contratto e apposita approvazione e registrazione presso la CNIPA.

METODI CONTRATTUALI COMUNI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: CESSIONE E LICENSING

Ai sensi della Patent Law e della Measures for Patent Licensing Contract è previsto un sistema di concessione obbligatoria di licenza del brevetto. Tale sistema determina la possibilità per terzi soggetti di sfruttare il brevetto solo in circostanze straordinarie. In particolare, secondo la Patent Law, la CNIPA può concedere al soggetto che lo richiada la licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- il titolare non abbia utilizzato del tutto o sufficientemente il brevetto senza giustificato motivo per un periodo superiore a tre anni dalla data di concessione o di quattro anni dalla data di deposito;
- l'utilizzo del brevetto è considerato di natura monopolistica ai sensi di legge e la licenza obbligatoria è idonea a rimuovere o ridurre gli effetti anticoncorrenziali che ne derivano;
- la licenza obbligatoria è essenziale ai fini di perseguimento di un interesse pubblico, o nel Paese ricorrono circostanze straordinarie, o emergenze nazionali;
- vi sono interessi di salute pubblica che richiedono una licenza obbligatoria su medicinali brevettati al fine di esportarli in paesi o regioni in conformità a quanto previsto nei trattati internazionali;
- nel caso di notevoli miglioramenti tecnici con significativo impatto economico siano dipendenti da brevetti precedenti.

Si prega di notare che le licenze obbligatorie in Cina sono previste solo per invenzioni e modelli di utilità e non per i disegni industriali.

La concessione della licenza obbligatoria non attribuisce al soggetto il diritto allo sfruttamento esclusivo, né il diritto di permetterne a terzi di sfruttare il brevetto.

Il licenziatario deve inoltre corrispondere al titolare del brevetto un ragionevole compenso e nel caso in cui le parti non pervengano ad un accordo, il compenso verrà stabilito dal dipartimento

Come tutelare la proprietà intellettuale in Cina

amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

La concessione della licenza obbligatoria viene notificata al titolare del brevetto, il quale, se in disaccordo con tale decisione, entro tre mesi dalla data di notifica, potrà impugnare la decisione amministrativa di fronte al tribunale del popolo.

A parte la licenza obbligatoria di cui sopra, i titolari di brevetto possono disporre dei propri diritti anche contrattualmente attraverso la cessione o la concessione in licenza. Tali contratti, ai sensi della normativa applicabile, richiedono rispettivamente l'approvazione e registrazione presso l'amministrazione competente (CNIPA).

Il contratto di cessione e/o di licenza deve essere redatto per iscritto. Nel caso di licenza, ai sensi delle Measures for Patent Licensing Contract, le parti devono richiedere la registrazione entro tre mesi dalla data di efficacia del contratto, mentre il CNIPA entro sette giorni dalla ricezione della domanda deve emettere una decisione in merito.

È importante sottolineare che quando si importa o esporta tecnologia, anche se non coperta da brevetto, ai sensi della normativa cinese applicabile è sempre necessario registrare il relativo contratto presso l'amministrazione competente.

In base alla Technology Import and Export Regulations, vengono menzionati quali atti qualificabili come importazione di tecnologia:

- la cessione dei diritti di brevetto;
- la cessione dei diritti sulla domanda di brevetto;
- la concessione di licenze per lo sfruttamento dei brevetti
- la cessione di segreti commerciali;
- I servizi tecnici;
- il trasferimento tecnologico compiuto con qualsiasi altro mezzo.

A tale proposito è importante notare che in Cina vige una classificazione della tecnologia disciplinata dall'ordine ministeriale n. 7 chiamato Technologies Prohibited or Restricted from import by China Catalogue, ove la tecnologia importata è divisa in 'liberamente importabile', 'limitata', e 'proibita'. La tecnologia limitata e proibita è specificatamente classificata all'interno del suddetto catalogo, mentre la tecnologia non indicata nello stesso è considerata liberamente importabile.



ORIGINAL

PROTECTED

AUTHORSHIP

LAW

MARKET

FIRM

THOUGHT

INTELLECTUAL

GLOBAL

RULES

RULES

RESERVE

MARKET

RESERVE

LEGISLATION

AUTHOR

RULES

AUTHORSHIP

AUTHORSHIP

OWNERSHIP

DOMAIN

RIGHT

LEADER

FIRM

LEADER

MARKET

LAWYER

LAW

TRUST

RIGHT

RESERVE

LICENSING

GLOBAL

WORD

LEGAL

MEDIA

TRADE

NET

TRUST

LEADER

WORD

RIGHT

LEGISLATION

LAWYER

DOMAIN

MEDIA

LAW

RULES

FIRM

COPY

DOMAIN

MONEY

COPY

PATENT

RESERVE

MARKET

MARKET

RESERVE

OWNERSHIP

AUTHORSHIP

LEGISLATION

TRUST

RULES

RIGHT

TRUST

MONEY

CONTROL

TRADE

TRADE

LEGAL

MEDIA

GLOBAL

AUTHOR

REGISTER

LEGAL

MEDIA

TRADE

TRADE

RULES

RIGHT

GLOBAL

COPY

SYMBOL

TRADE

SYMBOL

OWNERSHIP

OWNERSHIP

LEGAL

COPY

LEGAL

LEGISLATION

TRADE

TRADEMARK

TRUST

LEGAL

MANAGEMENT

LAWYER

RESERVE

RESERVE

MO

MANAGEMENT

DOMAIN

LEGAL

MANAGEMENT

SYMBOL

TRADE

REGISTER

PATENT

GLOBAL

LICENSING

LAWYER

LEADER

RESERVE

LEGAL

COPY

RESERVE

LAWYER

LEADER

NET

AW

THOUGHT

REGISTER

LAWYER

LICENSING

LICENSING

LICENSING

LICENSING



ORIGINAL

PROTECTED

AUTHORSHIP

LAW

MARKET

FIRM

LEGISLATION

MARKET

RULES

RULES

RESERVE

RESERVE

RULES

RULES

RULES

RULES

THOUGHT

LEGISLATION

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

LICENSING RESERVE LICENSING GLOBAL IN/WORD MANAGE LEGAL MEDIA
CONTROL NET TRUST TRADE RIGHT LEADER WORD LEGAL MEDIA
VORD DOMAIN FIRM LEGAL OWNERSHIP AUTHOR NET RIGHT
REGISTRATION LAWYER MEDIA LAW RULES FIRM COPY
MONEY COPY PATENT RESERVE IN MARKET MEDIA RESERVE
OWNERSHIP MANAGEMENT TRUST AUTHOR RULES RIGHT
DOMA AUTHORSHIP LEGISLATION OWNERSHIP DOMA IN
MEDI TRUST AUTHOR SYMBOL NET OWNERSHIP
IGR TRUST AUTHORSHIP COPY TRADE LAW RULES
GLOBAL INTELLECTUAL MONEY COPY LEGISLATION
TRADE REGISTER DOMA IN MARKET
MEDIA RULES RESERVE RIGHT DOMA IN
TRUST LICENSING NET WORD REGISTER DOMA IN MARKET
SHIP TRUST TRADE TRADE
SING RIGHT MAIN LEGAL MANAGEMENT TRUST LEADER
OR LEADER RESERVE COPY TRADE TRUST RIGHT
AV AUTHOR WORK COPY MEDIA LAW AUTHOR
AUTHOR WORD COPY MEDIA LAW AUTHOR
LICENSING RESERVE LICENSING GLOBAL IN/WORD MANAGEMENT MEDIA TRADE
CONTROL NET TRUST TRADE RIGHT LEADER WORD LEGAL MEDIA
VORD DOMAIN FIRM LEGAL OWNERSHIP AUTHOR NET RIGHT
REGISTRATION LAWYER MEDIA LAW RULES FIRM COPY
MONEY COPY PATENT RESERVE IN MARKET MEDIA RESERVE
OWNERSHIP MANAGEMENT TRUST AUTHOR RULES RIGHT
DOMA AUTHORSHIP LEGISLATION PATENT MEDIA GLOBAL AUTHOR
TRUST MEDIA MONEY CONTROL MONEY
LEADER REGISTER LEGAL MEDIA TRADE
TRADE REGISTER MONEY TRADE
LAW LAW RULES RIGHT GLOBAL COPY LEGAL MEDIA
OBAL SYMBOL OWNERSHIP RESERVE
YMBOL TRADE TRADEMARK TRUST LEGAL MANAGEMENT SYMBOL TRUST
EY TRADE TRADE TRADE REGISTER
SHIP MANAGEMENT TRUST LEGAL MANAGEMENT SYMBOL TRUST
CENSING LAWYER LEADER RESERVE LEGAL COPY RESERVE
LES CONTROL LEADER RESERVE
NET LAW THOUGHT REGISTER LAWYER LICENSING



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ITALIAN TRADE COMMISSION
Sanlitun Diplomatic Residence Compound, Unit 1,
6th floor Chaoyang district, Gongren Tiyuchang north rd.
100600 BEIJING - P.R.CHINA
pechino@ice.it